



Milano, 15 aprile 2013
Prot. n. 09/2013/RP/aa

**Alla
Conferenza Stato-Regioni**

- c.a.: **Presidenza Conferenza Stato Regioni**
- c.a.: **Prof.ssa Elsa Fornero, Ministro del Lavoro**
- c.a.: **Prof. Renato Balduzzi, Ministro della Sanità**
- c.a.: **Dott. Vasco Errani, Presidente delle Regioni**
- c.a.: **Segreteria della Conferenza**
- c.a.: **coordinamento tecnico Regioni**

Oggetto: Segnalazione/esposto su concessione illegittima di Crediti Formazione a RSPP e ASPP ai sensi degli Accordi Conferenza Stato-Regioni 26.01.2006 e 05.10.2006 e mancato aggiornamento dal 14.02.2009

Ill.mi Signori,

la scrivente **CIIP** (*Consulta interassociativa Italiana per la Prevenzione*) costituita da 15 tra le più rappresentative Associazioni italiane che si occupano di Prevenzione (allegato elenco):

1. **segnala/espone l'esistenza di proposte formative illegittime e illegali, per RSPP e ASPP** sulle quali risultano **insufficienti i controlli di Regioni, ASL e altre Autorità della P.A. competenti**, che hanno compiti di vigilanza e controllo, sulla salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e smi;
2. **presenta proposte di merito** e, ove possibile
3. **chiede audizione** per l'aggiornamento della normativa in essere.

Le motivazioni attengono a:

- I) **violazione delle prescrizioni sulla *effettività* della formazione di RSPP e ASPP**, con concessione di crediti formativi in iniziative non ammesse (Convegni e seminari), dalla vigente normativa primaria, il D.Lgs. 81/2008, art. 32, commi 2 e 6, né ammissibili;
- II) **insufficiente intervento e perdita di *credibilità* degli Organi di vigilanza e di controllo della P.A.** sul rispetto delle normative in materia di formazione sulla sicurezza sul lavoro;
- III) conseguenti possibili **sanzioni penali ai datori di lavoro, per violazione dell'art. 17, c. 1, lettera b)** del D.Lgs. 81/2008 (*nomina indelegabile* del RSPP a carico del datore di lavoro);
- IV) **scadenza il 15.5.2013 dell'aggiornamento quinquennale obbligatorio per:**
 - a. **RSPP/ASPP esonerati dai Moduli "A" e "B"**, poiché in possesso di una determinata laurea (art. 32, c. 5);
 - b. **Coordinatori**, poiché in possesso di una determinata laurea (art. 98, c. 4);
- V) **inadempienza della Conferenza Stato Regioni da 4 quattro anni sull'aggiornamento dell'Accordo 26.1.2006** al termine della loro "**sperimentazione**", prevista dal punto 2.7.

Esponiamo i fatti e le norme sui Corsi di formazione e aggiornamento di RSPP e ASPP:

- 1) **la norma primaria**, e generale, è l'**art. 32, commi 2, 4 e 6 del D.Lgs. 81/2008**, che prescrive e impone l'**obbligo di frequenza esclusivamente a:**
 - "**specifici corsi di formazione (comma 2) e di aggiornamento (comma 6) adeguati alla natura dei rischi ...**
 - "**con verifica dell'apprendimento...**"organizzati da soggetti "**legittimati ope legis**" o da soggetti **accreditati** dalle Regioni;

- 2) **RSPP e ASPP che non frequentano detti corsi di formazione** ovvero di **aggiornamento**, perdono automaticamente le capacità e i requisiti professionali minimi per assumere e mantenere l'incarico di RSPP e ASPP (art. 32, comma 2 e 6 del D.Lgs. 81/2008), con le seguenti conseguenze:
- a) **decadimento dall'incarico del RSPP** che non ha frequentato i corsi;
 - b) **sanzione penale al datore di lavoro¹ che nomina o non sostituisce il RSPP, che non ha frequentato corsi validi** (la sanzione per il datore di lavoro è: **arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 Euro**, prevista dall'art. 55, comma 1, lettera b), oltre a eventuali **altre sanzioni**, ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e Artt. 589 e 590 del Codice penale, in caso di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime per violazioni delle norme antinfortunistiche).

Ne risulta che, **a legislazione vigente**:

- 3) **Convegni, Seminari o Forum NON possono concedere Crediti formativi per RSPP e ASPP** ai sensi dell'art. 32, commi 2 e 6 del D.Lgs. 81/2008, che è:
- a. **è norma primaria**;
 - b. **non può essere ovviamente superata o aggirata da una disposizione secondaria** l'"*Accordo Stato-Regioni*", che per la verità giustamente **nemmeno lo consente**.

Ciò nonostante:

- 4) **risultano promossi e pubblicizzati eventi** tipo "**Convegni**" ovvero "**Seminari**" ovvero "**Forum**", che **concedono "Crediti RSPP"**, anche **in presenza di 100 ovvero 300 persone**, che **sono promossi in evidente violazione della normativa vigente**;
- 5) **a volte le ASL intervengono con giuste diffide** (vedasi esempio allegato della ASL di Bergamo) **nonché con ispezioni** (esempio della ASL di Milano);
- 6) purtroppo **altre volte le ASL non controllano, non diffidano e non svolgono ispezioni**;
- 7) inoltre, risulta che **a volte rappresentanti della P.A. partecipano a detti eventi addirittura come soggetti organizzatori e che rilasciano gli attestati con logo di ASL o altri Enti, violando la norma primaria** e concedendo (impossibili) crediti in Convegni e seminari:
 - a volte **con oltre 200, 300 persone !**
 - a volte **con scarsi controlli sulla presenza reale e sulla compilazione delle verifiche finali**, affidate a questionari, che vengono compilati in forma collettiva;
 - a volte **in presenza di oratori esterni che dichiarano esplicitamente che il loro tempo di intervento è "meramente informativo" e diffidano dal considerarlo "formativo"**, come già avvenuto in iniziative pubbliche in presenza di rappresentanti del Governo, Regioni, ASL.

Evidenziamo, inoltre, che **l'illegittimità della concessione di Crediti formativi per RSPP/ASPP in Convegni e Seminari** è già stata oggetto di una **precisa risposta del Governo al Parlamento** in data 5.6.2012, **data dal Vice-Ministro Michel Martone** a:

- **interrogazione alla Camera dei Deputati n. 5-06587**, primo firmatario **On. Antonio Boccuzzi**;
- **atto di sindacato ispettivo al Senato, n. 3-02782**, primo firmatario **Sen. Paolo Nerozzi**

come dettagliatamente riportato in Allegato 1).

Ai sensi di quanto sopra, chiediamo alla Conferenza Stato-Regioni e ai Ministeri in indirizzo:

- I) **un immediato intervento per evitare il perpetuarsi di iniziative illegittime** a danno dei datori di lavoro, dei lavoratori e della stessa credibilità delle Regioni e dello Stato in materia di formazione obbligatoria e di contrasto a infortuni e malattie professionali), **confermando che ciascun «corso» in oggetto non è ritenuto conforme alle normative vigenti, ove manchi uno o più dei seguenti requisiti e condizioni**:
 - a. **individuazione del soggetto che organizza il corso (legittimato o accreditato) e del responsabile del progetto formativo e impiego dei docenti/formatori con requisiti uguali**

¹ **le sanzioni sono previste dal D.Lgs. 81/2008: in caso di violazione dell'articolo l'art. 17, comma 1, lettera b) 32** (obbligo indelegabile di nomina del RSPP e mancata istituzione del servizio di prevenzione e di protezione), in combinato disposto con l'art. 2, comma 1, lettera f), art. 29, comma 1 e l'art. 31, commi 1 e 2) e 32, commi 1, 2, 4 e 6.

- a quelli previsti dall'Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 e del successivo Decreto interministeriale 6 marzo 2013;
- b. numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 30 unità;
 - c. tenuta del registro dei «formandi» da parte del soggetto organizzatore del corso;
 - d. assenze ammesse: massimo 10 per cento del monte ore complessivo;
 - e. equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;
 - f. metodologie di apprendimento basate sul *problem solving*, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;
 - g. verifiche degli apprendimenti;
 - h. invio della relativa documentazione alla regione competente per territorio a cura del soggetto abilitato.
- II) **la programmazione di “veri” controlli e ispezioni sui corsi di formazione e di aggiornamento per tutti i soggetti tenuti** (RSPP, ASPP, Coordinatori, Dirigenti, preposti, lavoratori, ecc.);
- III) **un report**, annuale e pubblico, **sui controlli in presenza nei luoghi dei Corsi** (es. ASL di Milano);
- IV) **un report**, annuale e pubblico, **sui controlli degli Attestati dei Corsi svolti** dai cosiddetti “*soggetti legittimati ope legis*”
- V) **la verifica se:**
- **i “soggetti legittimati ope legis” inviano effettivamente e se Regioni/ASL i report dei Corsi effettuati, come previsto dal punto 4.1.1. dell’Accordo Stato-Regioni del 5.10.2006;**
 - **Regioni/ASL competenti per territorio effettuano ispezioni preventive;**
 - **Regioni/ASL competenti per territorio controllano detti report;**
- VI) **il coordinamento con gli Accordi sanciti in Conferenza Stato-Regioni il 21.12.2011 e 25.7.2012**, sulla Formazione di Dirigenti, Preposti e Lavoratori, nonché Datori di Lavoro/RSPP;
- VII) infine, **riconfermare pubblicamente che la norma primaria prescrive che solo i <Corsi> possono concedere crediti formativi validi**, come prevede il D.Lgs. 81/2008 e **a tutela anche di aziende e lavoratori e come ha già fatto il Governo.**

La scrivente CIIP ricorda che le proposte di cui sopra, in particolare ai punti I) e VII) sono:

- **urgenti;**
- già state **sostanzialmente già accolte dal Governo** e presentate in Parlamento, come riportato nell’Allegato 1.

In attesa di cortese risposta, si porgono i più distinti saluti.

Rino Pavanello
Presidente CIIP



Allegati a titolo meramente esemplificativo:

All.to n. 1: risposta del Governo alla interrogazione Camera dei Deputati n. 5-06587

All.ti n. 2A e 2B: risposta/diffida ASL di Bergamo a Convegni con Crediti RSPP

All.to n. 3: proposta commerciale che assegna 40 crediti per 20 ore didattiche in E-Learning

Le Associazioni CIIP

CIIP c/o Clinica del Lavoro, Via San Barnaba 8, 20122 Milano
e-mail: consulta.prevenzione@unimi.it sito web: www.ciip-consulta.it



ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO
www.amblav.it



ASSOCIAZIONE ITALIANA EPIDEMIOLOGIA
www.epidemiologia.it



ASSOCIAZIONE ITALIANA FORMATORI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
www.aifos.it



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI RADIOPROTEZIONE
www.airp-asso.it



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI RADIOPROTEZIONE MEDICA
www.airm.it



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI FISICA MEDICA
www.fisicamedica.it



ASSOCIAZIONE ITALIANA RESPONSABILI SERVIZI PREVENZIONE E PROTEZIONE IN AMBIENTE SANITARIO
www.airespsa.eu



ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNICI DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO
www.aitep.eu/it



ASSOCIAZIONE NAZIONALE INGEGNERIA DELLA SICUREZZA
www.anisitalia.it



ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI DEL LAVORO PUBBLICI
www.anmelp.it



ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI D'AZIENDA E COMPETENTI
www.anma.it



ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROFESSIONALE ESPERTI QUALIFICATI IN RADIOPROTEZIONE
www.anpeq.it



ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE ITALIANA AMBIENTE E SICUREZZA
www.aias-sicurezza.it



SOCIETÀ ITALIANA DI ERGONOMIA
www.societadiergonomia.it



SOCIETÀ NAZIONALE OPERATORI DELLA PREVENZIONE
www.snop.it



Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione

Il Governo conferma l'interrogazione CIIP: Corsi RSPP: ammessi massimo 30 partecipanti

**Il viceministro Michel Martone risponde alla
interrogazione 5-06587 sui Corsi per RSPP/ASPP,
presentata dall'On. Boccuzzi e promossa da CIIP**

CAMERA DEI DEPUTATI - Martedì 5 giugno 2012

**Il Governo conferma che in Conferenza Stato Regioni, in sede di
revisione dell'Accordo 26.01.2006: “**verrà ribadita la necessità
del rispetto di tutti i requisiti previsti ai fini della
validità del corso e richiamati dall'onorevole
interrogante**”:**

che riportiamo integralmente:

- a) ***individuazione del responsabile del progetto formativo;***
- b) *impiego di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro;*
- c) **numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 30 unità;**
- d) *tenuta del registro dei «formandi» da parte del soggetto che realizza il corso;*
- e) *assenze ammesse: massimo 10 per cento del monte ore complessivo;*
- f) *un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;*
- g) *metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;*
- h) **verifiche degli apprendimenti;**
- i) *attivazione da parte di un soggetto abilitato;*
- l) ***invio della relativa documentazione alla regione competente per territorio a cura del soggetto abilitato.***

Segue la risposta integrale del Governo e l'interrogazione n. 5-06587



Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione



2 INTERROGAZIONI PARLAMENTARI per garantire

CREDITI RSPP SOLO NEI “CORSI VERA” con MASSIMO 30 DISCENTI e VERIFICHE

Difendiamo la *FORMAZIONE VERA* e facciamo pulizia dei *CREDITI FASULLI* dati nei Convegni con oltre 30 persone !

La CIIP ha favorito la presentazione di due interpellanze parlamentari (allegate) per:

- portare allo scoperto la insopportabile esistenza di iniziative che vengono “spacciate” per “Formazione con Crediti RSPP e ASPP”, anche in eventi tipo Convegni, Forum e simili, che prevedono la presenza di oltre 30 persone, a volte anche di 100 o 200 persone, se non oltre;
- denunciare che tali iniziative sono chiaramente illegittime già nel tipo di evento (Convegno, Forum, riunione, ecc. – anziché “Corso”), nonché per la dichiarata possibilità di consentire la partecipazione e di riconoscere e concedere crediti ad oltre 30 persone/cad. Corso;
- ribadire l'importanza della *Formazione vera*, che è tale SOLO se garantisce elementi minimi e insopprimibili, dichiarati e certi, tra cui: definizione dei fabbisogni formativi, progettazione didattica coerente, numero massimo dei partecipanti, modalità di registrazione, verifiche di ingresso, intermedie e finali, tipologia e valenza dei materiali didattici, successivo mantenimento di in-formazione e aggiornamento ai partecipanti, ecc.

come prevedono tutte le decisioni sancite negli *Accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni*:

- a partire dagli *Accordi RSPP/ASPP del 26-01-2006* e *Linee Guida del 05.10.2006*, che ricordiamo essere state approvate (come il D.Lgs. 195/2003 e l'art. 8-bis del D.Lgs. 626/94) a fronte della condanna dell'Italia per sentenza della Corte di giustizia delle Comunità Europee nella causa C-49/00, che ha dichiarato che “non avendo definito le capacità e le attitudini di cui devono essere in possesso le persone responsabili delle attività di protezione e di prevenzione dei rischi professionali per la salute e la sicurezza dei lavoratori, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 6, n. 3, lett. a), e 7, nn. 3, 5 e 8, della direttiva del Consiglio 12 giugno 1989, 89/391/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro”;
- fino agli *Accordi Dirigenti, Preposti e lavoratori e Datori lavoro/RSPP del 21.12.2011*, che prescrivono obblighi simili, in particolare, modalità didattiche e un massimo di 35 partecipanti;

le suddette decisioni degli Accordi Stato-Regioni, prescrivono che i “CORSI”:

- **devono prevedere un numero massimo di partecipanti: 30 nel caso di RSPP e ASPP** (e 35 nel caso di lavoratori, dirigenti e preposti);
- **devono essere realizzati con metodologie di apprendimento che garantiscano un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni, nonché lavori di gruppo**, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;
- **devono favorire metodologie di apprendimento basate sul *problem solving***, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare **attenzione ai processi di valutazione e comunicazione** legati alla prevenzione.

Oggi, purtroppo, vengono pubblicizzate varie **proposte di Convegni e Seminari, che prevedono la presenza di oltre 30 persone, a volte anche con 100, 200 e oltre persone** e che sono “*spacciate*” come valide per assegnare “**crediti formativi per RSPP/ASPP**”, mentre esse sono **al di fuori da ogni ratio di formazione vera** e, anzi, mostrano rilievi di illegittimità formale o sostanziale.

Come si può ammettere che:

- **ai Corsi di formazione e aggiornamento RSPP/ASPP possano partecipare 50/100 o oltre 100 persone** (gli RSPP hanno obblighi rilevanti ed essenziali, tra i quali collaborare e partecipare alla valutazione di “tutti” i rischi e alla redazione del DVR e del DUVRI !);
- **quando è 35 il massimo numero previsto per i lavoratori, preposti e dirigenti!**

Tutte le proposte che consentono la partecipazione di oltre 30 RSPP (e a maggior ragione se la consentono senza limite dichiarato, addirittura oltre le 100 o 200 persone) **vanno denunciate**, con forza da parte di tutti coloro che operano con coerenza e correttezza, **affinchè la formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro sia vera, adeguata e sufficiente** come previsto dal D.Lgs. 81/2008.

Per questi motivi la CIIP ha chiesto, operato e favorito:

- **il deposito di 2 INTERROGAZIONI parlamentari rivolte al Ministro del Lavoro, Prof.ssa Elsa Fornero;**
- **l'esame da parte della Conferenza Stato-Regioni e delle Regioni** (Coordinamenti competenti per materia).

Alleghiamo le 2 interpellanze parlamentari già depositate (NdR: le evidenziazioni sono fonte CIIP):

- **Camera dei Deputati, Interrogazione n. 5-06587**, primo firmatario l'On. Antonio Boccuzzi, assieme agli On. Miglioli, Berretta, Esposito, Rampi, Schirru, Codrelli, Mattesini (Commissione Lavoro);
- **Senato, Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-02782**, primi firmatari i Sen. Paolo Nerozzi e Giorgio Roilo (Commissioni Lavoro e di *Inchiesta* infortuni) e Sen. Francesco Ferrante (Commissione Ambiente).

Milano, 16 aprile 2012

CIIP (Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione)

CAMERA DEI DEPUTATI

Resoconti dell'Assemblea

Allegato B

Seduta n. 620 del 12/4/2012

... Omissis

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazioni a risposta n. 5-06587:

BOCCUZZI, MIGLIOLI, BERRETTA, ESPOSITO, RAMPI, SCHIRRU, CODURELLI e MATTESINI. –

Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

- Per sapere

- premesso che:

come noto, a seguito della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee - quinta sezione, 15 novembre 2001 [«*Inadempimento di uno Stato - Incompleta trasposizione della direttiva 89/391/CEE - Sicurezza e salute dei lavoratori*»] nella causa C-49/00, in Italia è stato approvato il decreto legislativo n. 195 del 23 giugno 2003, entrato in vigore il 13 agosto 2003, che ha modificato il decreto legislativo 626 del 19 settembre 1994, relativo alla salute e sicurezza sul lavoro, integrando l'articolo 2 («*definizioni*») e introducendo, in specifico, l'articolo 8-*bis*, che ha definito le capacità e i requisiti professionali dei responsabili (RSPP) e addetti (ASPP) ai servizi di prevenzione e protezione aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 626 del 1994;

la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha individuato gli indirizzi ed i requisiti minimi dei suddetti «corsi» con:

- a) Accordo tra il Governo e le regioni e le province autonome attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 14 febbraio 2006, n. 37;
- b) Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 «Linee guida interpretative dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 26 gennaio 2006, in attuazione dell'articolo 8-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo del 23 giugno 2003, n. 195 in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro (Repertorio atti n. 2635), pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 7 dicembre 2006, n. 285»;

l'accordo del 26 gennaio 2006, «indirizzi e requisiti dei corsi», prescrive al punto 2.1.

«Organizzazione»:

- a) individuazione del responsabile del progetto formativo;

- b) impiego di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- c) numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 30 unità;
- d) tenuta del registro dei «formandi» da parte del soggetto che realizza il corso;
- e) assenze ammesse: massimo 10 per cento del monte ore complessivo;

lo stesso accordo del 26 gennaio 2006, al punto 2.2 «Metodologia di insegnamento» e apprendimento prescrive che è necessario:

- «a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;
- b) favorire metodologie di apprendimento basate sul *problem solving*, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione»;

l'accordo del 26 gennaio 2006, al punto 3 «Corsi di aggiornamento di cui all'articolo 8-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 626 del 1994», prescrive la frequenza a «corsi» di aggiornamento, da effettuarsi con periodicità quinquennale, definite dallo stesso punto 3 in 40, 60 oppure 100 ore nel quinquennio per i RSPP (in funzione dei Macrosettori Ateco in cui operano) ovvero in 28 ore nel quinquennio per gli ASPP (numero uguale per tutti indipendentemente dal Macrosettore Ateco). Detto punto 3 prevede la possibilità di effettuare l'aggiornamento anche tramite modalità di formazione a distanza, ma nulla innovando rispetto agli «indirizzi e requisiti dei corsi» di cui al punto 2.1 e alla «Metodologia di insegnamento» di cui al punto 2.2;

il «Testo Unico», decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008, supplemento ordinario n. 108/L, ha riconfermato le prescrizioni già vigenti ai sensi dei sopra riportati (articolo 8-bis del decreto legislativo n. 626 del 1994 come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 195 del 2003), in particolare all'articolo 32, comma 2;

tutte le suddette normative (decreto legislativo n. 195 del 2003, accordi in sede di Conferenza Stato-regioni, decreto legislativo n. 81 del 2008) prevedono l'obbligo di frequenza a «corsi» di formazione e di aggiornamento, come sopra individuati (individuazione del responsabile del progetto formativo; impiego di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro; numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 30 unità; tenuta del registro dei «formandi» da parte del soggetto che realizza il corso; assenze ammesse: massimo 10 per cento del monte ore complessivo;) e in presenza di «un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo; favorire metodologie di apprendimento basate sul *problem solving*, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione»;

tutte le suddette normative mai indicano la possibilità che i «corsi» siano sostituibili da «seminari» ovvero «convegni» ovvero «forum» ovvero altre «riunioni», comunque definite, che evidentemente nulla corrispondono a veri «corsi» di formazione e di aggiornamento, così come non contemplano possibilità che la partecipazione ai «corsi» possa superare il numero massimo di 30 partecipanti;

altre più recenti normative, in specifico gli «accordi» in sede di Conferenza Stato-regioni del 21 dicembre 2011, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2012, e relativi alla formazione di dirigenti, preposti e lavoratori prescrivono obblighi e metodologie del tutto simili, in particolare il numero massimo dei partecipanti, le metodologie interattive, le verifiche degli apprendimenti e il registro delle presenze con la frequenza minima del 90 per cento del monte ore didattico e il controllo delle presenze;

CIIP – Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione – <http://ciip-consulta.it>
Via San Barnaba, 8 – 20122 Milano – presso Clinica del Lavoro di Milano
Mail Presidenza: presidenteciip@amblav.it - Mail: Segreteria: consulta.prevenzione@unimi.it

la terza «*Relazione*» della Commissione parlamentare di inchiesta (Senato) sul «fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette "MORTI BIANCHE"», approvata nella seduta del 17 gennaio 2012 del Senato (Doc. XXII-bis, n. 5), al punto 3.3, ha indicato l'importanza della formazione e della «qualificazione dei formatori per la sicurezza sul lavoro» e ha ripreso proposte analoghe presentate nell'audizione del 15 giugno 2011 dalla CIIP (Consulta interassociativa italiana per la prevenzione), costituita da 14 tra le più rappresentative Associazioni italiane, che si occupano di prevenzione; tali proposte sono state riprese anche nelle risoluzioni approvate dal Senato in data 17 gennaio 2012;

in contrasto con il quadro normativo richiamato, risulta che vengano attivati e promossi, anche con pubblicizzazione sui siti internet iniziative tipo «seminari» ovvero «convegni» ovvero «forum» ovvero altre «riunioni», comunque definite, che evidentemente nulla corrispondono a veri «corsi» di formazione e di aggiornamento, come prescritti dalla vigente normativa, in particolare per la non corrispondenza, alle prescrizioni dei punti 2.1. e 2.2 del citato Accordo Stato-regioni del 26 gennaio 2006;

la situazione attuale si caratterizza per presenza di offerte formative anche non conformi alle prescrizioni sopra richiamate, che penalizzano, in particolare, le piccole e medie imprese e crea una distorsione di mercato a favore di attività formative di dubbia validità -:

- **quali interventi abbia assunto o intenda assumere urgentemente, anche d'intesa con le regioni, per riconfermare e controllare che i «corsi» previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008, all'articolo 32**, relativi alla formazione e aggiornamento dei responsabili (RSPP) e degli addetti (ASPP) ai servizi di prevenzione e protezione aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro **siano svolti e abbiano validità esclusivamente in presenza di quanto prescritto ai punti 2.1 e 2.2 dell'accordo sancito il 26 gennaio 2006** in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2006, n. 37, **verificandone l'integrale conformità alle relative prescrizioni;**
- **quali interventi abbia assunto o intenda assumere urgentemente, anche d'intesa con le Regioni, per confermare e ribadire che ciascun «corso» in oggetto non possa essere ritenuto conforme alle normative vigenti, ove manchi uno o più dei seguenti requisiti e condizioni:**
 - a) individuazione del responsabile del progetto formativo;
 - b) impiego di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
 - c) numero dei partecipanti per ogni corso: **massimo 30 unità;**
 - d) tenuta del registro dei «formandi» da parte del soggetto che realizza il corso;
 - e) assenze ammesse: massimo 10 per cento del monte ore complessivo;
 - f) un **equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni, nonché lavori di gruppo**, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;
 - g) **metodologie di apprendimento basate sul problem solving**, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;
 - h) **verifiche degli apprendimenti;**
 - i) **attivazione da parte di un soggetto abilitato;**
 - l) **invio della relativa documentazione alla regione competente** per territorio a cura del soggetto abilitato.

(5-06587)

SENATO DELLA REPUBBLICA

Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-02782

Atto n. 3-02782

Pubblicato il 4 aprile 2012, nella seduta n. 705

NEROZZI , ROILO , FERRANTE - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. -

Premesso che:

la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità Europee - Quinta Sezione, 15 novembre 2001 ("Inadempimento di uno Stato - Incompleta trasposizione della direttiva 89/391/CEE - Sicurezza e salute dei lavoratori") nella causa C-49/00 ha dichiarato che "non avendo definito le capacità e le attitudini di cui devono essere in possesso le persone responsabili delle attività di protezione e di prevenzione dei rischi professionali per la salute e la sicurezza dei lavoratori, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 6, n. 3, lett. a), e 7, nn. 3, 5 e 8, della direttiva del Consiglio 12 giugno 1989, 89/391/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro";

a seguito della suddetta condanna, in Italia è stato approvato il decreto legislativo n. 195 del 23 giugno 2003, entrato in vigore il 13 agosto 2003, che ha modificato il decreto legislativo 626 del 19 settembre 1994, relativo alla salute e sicurezza sul lavoro, integrando l'articolo 2 ("definizioni") e introducendo, in specifico, l'art. 8-*bis*, che ha definito le capacità e i requisiti professionali dei Responsabili (RSPP) e Addetti (ASPP) ai servizi di prevenzione e protezione aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'art. 8 del medesimo decreto legislativo n. 626 del 1994;

l'articolo 2 del suddetto decreto legislativo 195/2003 ("Inserimento dell'art. 8-*bis* dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626") **recita:** «1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «Art. 8-*bis* (Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni). - 1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. 2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed essere inoltre in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati gli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi. 3. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e province autonome, dalle università, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici. Altri soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 4. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre

CIIP – Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione – <http://ciip-consulta.it>

Via San Barnaba, 8 – 20122 Milano – presso Clinica del Lavoro di Milano

Mail Presidenza: presidenteciip@amblav.it - Mail: Segreteria: consulta.prevenzione@unimi.it

ai requisiti di cui al comma 2, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.5. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo indirizzi definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con cadenza almeno quinquennale. 6. Coloro che sono in possesso di laurea triennale di "Ingegneria della sicurezza e protezione" o di "Scienze della sicurezza e protezione" o di "Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro" sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2. 7. È fatto salvo l'articolo 10. 8. Gli organismi statali di formazione pubblici, previsti al comma 3, organizzano i corsi di formazione secondo tariffe, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, da stabilire, con le relative modalità di versamento, con decreto del Ministro competente per materia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 9. Le amministrazioni pubbliche di cui al presente decreto, organizzano i corsi di formazione nei limiti delle risorse finanziarie proprie o con le maggiori entrate derivanti dall'espletamento di dette attività a carico dei partecipanti. 10. La partecipazione del personale delle pubbliche amministrazioni ai corsi di formazione di cui al presente articolo è disposta nei limiti delle risorse destinate dalla legislazione vigente alla formazione del personale medesimo.»;

la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha individuato gli indirizzi ed i requisiti minimi dei "corsi" di cui al comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 195 del 2003 sopra riportato, attraverso: a) Accordo tra il Governo e le Regioni e le province autonome attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2006, n. 37; b) Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 "Linee guida interpretative dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-regioni il 26 gennaio 2006, in attuazione dell'articolo 8-bis, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo del 23 giugno 2003, n. 195 in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. (Repertorio atti n. 2635), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 2006, n. 285";

l'accordo del 26 gennaio 2006, al punto 2. "indirizzi e requisiti dei corsi", **prescrive** al punto 2.1. "Organizzazione": «a) individuazione del responsabile del progetto formativo; b) impiego di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro; c) numero dei partecipanti per ogni corso: **massimo 30 unità**; d) tenuta del registro dei "formandi" da parte del soggetto che realizza il corso; e) assenze ammesse: massimo 10% del monte ore complessivo»;

lo stesso accordo del 26 gennaio 2006, al punto 2.2 "Metodologia di insegnamento" e apprendimento prescrive che è necessario: «a) **garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni**, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo; b) **favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving**, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione"»;

l'accordo del 26 gennaio 2006, al punto 3. "Corsi di aggiornamento di cui all'art. 8-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 626 del 1994", **prescrive la frequenza a "corsi" di aggiornamento**, da effettuarsi con periodicità quinquennale, definite dallo stesso punto 3. in 40, 60 oppure 100 ore nel quinquennio per i Responsabili del servizio di prevenzione e

protezione (in funzione dei Macrosettori Attività economiche-Ateco in cui operano) ovvero in 28 ore nel quinquennio per gli Addetti al servizio di prevenzione e protezione (numero uguale per tutti indipendentemente dal Macrosettore Ateco). **Detto punto 3.** prevede la possibilità di effettuare l'aggiornamento anche tramite modalità di formazione a distanza, ma **nulla innova rispetto agli "indirizzi e requisiti dei corsi" di cui al punto 2.1. e alla "Metodologia di insegnamento" di cui al punto al punto 2.2;**

il **"Testo Unico"**, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 30 aprile 2008, Supplemento ordinario n. 108/L, **ha riconfermato le prescrizioni già vigenti** ai sensi dei sopra riportati (art. 8-*bis* del decreto legislativo n. 626 del 1994 come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 195 del 2003), in particolare all'articolo 32 "capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni", e in specifico al comma 2, recita: «Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 37, del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni»;

sottolineato che:

tutte le suddette normative (decreto legislativo n. 195 del 2003, Accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni, decreto legislativo n. 81 del 2008) **prevedono l'obbligo di frequenza a "corsi" di formazione e di aggiornamento, come sopra individuati** (individuazione del responsabile del progetto formativo; impiego di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro; numero dei partecipanti per ogni corso: **massimo 30 unità**; tenuta del registro dei "formandi" da parte del soggetto che realizza il corso; assenze ammesse: massimo 10% del monte ore complessivo) e in **presenza di "un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni**, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo; favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione";

tutte le suddette normative non indicano mai la possibilità che i "Corsi" siano sostituibili da "Seminari" ovvero "Convegni" ovvero "Forum" ovvero altre "riunioni", comunque definite, che **evidentemente nulla corrispondono a veri "corsi" di formazione e di aggiornamento**;

tutte le suddette normative non indicano mai la possibilità che la partecipazione ai "Corsi" **possa superare il numero massimo di 30 partecipanti**;

altre più recenti normative, in specifico gli "accordi" in sede di Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011, pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 11 gennaio 2012, e relativi alla formazione di dirigenti, preposti e lavoratori, prescrivono obblighi e metodologie del

CIIP – Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione – <http://ciip-consulta.it>

Via San Barnaba, 8 – 20122 Milano – presso Clinica del Lavoro di Milano

Mail Presidenza: presidenteciip@amblav.it - Mail: Segreteria: consulta.prevenzione@unimi.it

tutto simili, in particolare il numero massimo dei partecipanti (pari a 35 unità), le metodologie interattive, le verifiche degli apprendimenti e il registro delle presenze con la frequenza minima del 90 per cento del monte ore didattico e il controllo delle presenze;

la terza Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta (Senato) sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette morti bianche", approvata nella seduta del 17 gennaio 2012 del Senato (Doc. XXII-bis, n. 5), al punto 3.3., ha indicato l'importanza della formazione e della qualificazione dei formatori per la sicurezza sul lavoro" e ha **ripreso proposte analoghe presentate nell'Audizione del 15 giugno 2011 dalla CIIP** (Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione), costituita da 14 tra le più rappresentative associazioni italiane che si occupano di prevenzione; tali proposte sono state riprese anche nelle due risoluzioni approvate dal Senato in data 17 gennaio 2012;

risulta che vengano attivati e promossi, anche con pubblicizzazione sui siti *Internet* iniziative tipo "Seminari" ovvero "Convegni" ovvero "Forum" ovvero altre "riunioni", comunque definite, **che evidentemente non corrispondono affatto a veri "corsi" di formazione e di aggiornamento**, come prescritti dalla vigente normativa, in particolare per la non corrispondenza, alle prescrizioni dei punti 2.1. e 2.2 dell'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, sopra richiamato;

la situazione attuale si caratterizza per presenza di offerte formative anche non conformi alle prescrizioni sopra richiamate, che penalizzano, in particolare, le piccole e medie imprese e crea una distorsione di mercato a favore di attività formative di dubbia validità,

si chiede di sapere:

quali interventi il Governo abbia assunto o intenda assumere, anche d'intesa con le Regioni, per riconfermare e controllare e che i "corsi" previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008, all'art. 32, **relativi alla formazione e aggiornamento dei Responsabili (RSPP) e degli Addetti (ASPP) ai servizi di prevenzione e protezione** aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro **siano svolti e abbiano validità esclusivamente in presenza di quanto prescritto ai punti 2.1 e 2.2. dell'accordo sancito il 26 gennaio 2006** in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 14 febbraio 2006, n. 37, **e in particolare, per verificare la presenza contemporanea di tutte le seguenti condizioni:** 1. individuazione del responsabile del progetto formativo; 2. impiego di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro; 3. **numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 30 unità**; 4. tenuta del registro dei "formandi" da parte del soggetto che realizza il corso; 5. assenze ammesse: massimo 10 per cento del monte ore complessivo; 6. **un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni**, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo; 7. **metodologie di apprendimento basate sul problem solving**, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione; 8. **verifiche degli apprendimenti**; 9. attivazione da parte di un soggetto abilitato; 10. **invio della relativa documentazione alla Regione competente** per territorio a cura del soggetto abilitato,

quali interventi abbia assunto o intenda assumere, anche d'intesa con le Regioni, per confermare e **ribadire che i pubblici funzionari, ove invitati, verifichino preliminarmente la validità dei "corsi" in oggetto, non avvalorando con la propria presenza iniziative non conformi alle modalità di rilascio dei crediti formativi** di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008.

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO



Associazione di Protezione Ambientale di interesse nazionale (D.M. 1/3/88 - G.U. 19/5/88)

Sesto San Giovanni,

14 febbraio 2013

Prot. N. 031/2013/RP/ef

Comunicazione via mail e Raccomandata RR

Ill.mi Sigg.ri

Dott.ssa Mara AZZI

Direttore Generale ASL Bergamo

Via Gallicciolli, 4 - 24121 Bergamo

Prof. Nome Cognome

omissis

Via omissis

e per conoscenza e segnalazione

Prof.ssa Nome Cognome

omissis

Via omissis

On. Nome Cognome

Presidente Regione omissis

Via omissis

Prof. Nome Cognome

omissis

Via omissis

Oggetto: *Esposto e Segnalazione ai sensi di legge: Patrocinio ASL-Bergamo e ... al Convegno "omissis", con concessione di Crediti RSPP in modalità contrarie a norme nazionali (D.Lgs. 81/08) e Reg. Lombardia (Circ. 32/San/06)*

Ill.mi Dott.ssa Mara AZZI e omissis,

ci permettiamo segnalarVi che omissis **ASL di Bergamo** omissis **Convegno "omissis"**, promosso da omissis e omissis e da altre Associazioni, organizzato a Bergamo il giorno omissis (allegato file e relativi link), che annuncia e pubblicizza **la concessione di 3 (tre) Crediti per RSPP per la partecipazione al Convegno stesso.**

Segnaliamo che questa **concessione di Crediti RSPP a un Convegno è chiaramente contraria e non ammessa dalle vigenti norme di legge** (art. 32 del D.Lgs. 81/2008 e dalla Circ. 32/San/2006 della Regione Lombardia, più oltre richiamate).

Riteniamo che: omissis ...

Associazione Ambiente e Lavoro Viale Marelli 497 20099 Sesto San Giovanni (Milano)
tel. +39 02 26223120 - fax +39 02 26223130 - e-mail: info@amblav.it - web: www.amblav.it



**SEDE ACCREDITATA DA REGIONE
LOMBARDIA**

ATTIVITA' FORMAZIONE SUPERIORE E CONTINUA ID
6955841 del 23/07/2008 - Prot. E1.2008.0114319
l.r. 19/2007 d.g.r. 6273 del 21/12/2007

**Associazione con personalità
giuridica rilasciata Prefetto Milano**
(Prot. 14.12.863 del 11.09/2008)

CERTIFICATO N. 8139
Settori EA 37 e EA 35

omissis

Infatti, la concessione di crediti formativi ai RSPP è:

1. **professionalizzante in termini di conoscenze e capacità pratiche** in un ambito di **straordinaria rilevanza**, trattandosi di **tutela della salute e sicurezza di "ogni lavoratore"**, compresi equiparati, allievi delle scuole di ogni ordine e grado, ecc.;
2. **essenziale per il mantenimento dei requisiti di legge, loro richiesti e imposti**, senza i quali è prevista la decadenza dal titolo abilitante all'incarico di RSPP, con sanzioni penali a carico del datore di lavoro che non ottemperi alla loro sostituzione;
3. **ammessa esclusivamente per la frequenza a "CORSI " di formazione** (comma 2) e **di aggiornamento** (comma 4) del citato art. 32 del D.Lgs. 81/2008, che **devono essere organizzati secondo le modalità didattiche e organizzative che garantiscano la effettiva formazione** e – nel caso in esame – definite per legge, compresi: programma didattico interattivo, esercitazioni, verifiche finali degli apprendimenti e verbalizzazione dei loro esiti, registrazioni e controllo certo delle presenze, tenuta di tutta la documentazione per almeno 10 anni, invio all'Autorità competente (le ASL in Lombardia) della documentazione prevista dalle Circolari della Regione Lombardia, ecc.;
4. **non prevista né ammessa per la partecipazione a eventi tipo "Convegni"** (o Forum, o Convention o similari), **eventi che non sono mai citati dalle norme di legge** in quanto organizzati in forme totalmente diverse dai Corsi e che non prevedono – per definizione – le modalità didattico-organizzative di cui al precedente punto 3 .

Ciò è testimoniato anche da molti **decisioni, atti e documenti pubblici del Governo e della Regione Lombardia**, tra cui:

A) **Ministero del Lavoro: risposta ufficiale del Vice-Ministro Prof. Michel Martone**, illustrata alla **Camera dei Deputati**, il 5 giugno 2012, in **risposta alla interrogazione n. 5-06587** (primo firmatario l'On. **Antonio Boccuzzi** Commissione Lavoro) e dall'omologo **Atto di sindacato ispettivo n. 3-02783 al Senato** (primo firmatario il **Sen. Paolo Nerozzi**, Commissione Lavoro e di inchiesta sugli Infortuni). Entrambe le **interpellanze furono promosse dalla CIIP** (Consulta Interassociativa della Prevenzione). **La risposta del Governo e le interpellanze sono allegate** alla presente e disponibili on line, all'indirizzo:

→ <http://www.ciip-consulta.it/attachement/Governo-Risposta-Crediti-RSPP.pdf>

B) **Regione Lombardia, Circolare 32/San/2006** del 19.12.2006, che al punto 3, **per la validità dei Corsi e dei conseguenti Crediti per RSPP indica esplicitamente l'obbligo di Corsi con un massimo di 30 partecipanti**, da aggiungere agli obblighi di verifica degli apprendimenti, il cui verbale, debitamente firmato dal Presidente della Commissione d'esame deve essere allegato agli atti. La Circolare 32/San/2006 è disponibile all'indirizzo:

→ <http://www.amblav.it/download/RSPP-Circolare-32SAN06-Lombardia-Corsi-Formazione.pdf>

C) **Regione Lombardia ha attivato, tramite le ASL, controlli sulla correttezza formale e sostanziale dei Corsi di formazione per RSPP** (oltre che delle altre figure professionali), compreso il **rispetto** di quanto previsto dal **D.Lgs. 81/2008**, art. 32 e come confermato dalla **Circolare 32/San/2006**, punto 3;

Associazione Ambiente e Lavoro Viale Marelli 497 20099 Sesto San Giovanni (Milano)
tel. +39 02 26223120 - fax +39 02 26223130 - e-mail: info@amblav.it - web: www.amblav.it



**SEDE ACCREDITATA DA REGIONE
LOMBARDIA**

**Associazione con personalità
giuridica rilasciata Prefetto Milano**
(Prot. 14.12.863 del 11.09/2008)

ATTIVITA' FORMAZIONE SUPERIORE E CONTINUA ID
6955841 del 23/07/2008 - Prot. E1.2008.0114319
l.r. 19/2007 d.g.r. 6273 del 21/12/2007

CERTIFICATO N. 8139
Settori EA 37 e EA 35

D) **Conferenza Stato-Regioni e D.Lgs. 81/2008: ove il Legislatore ha voluto consentire la "ammissibilità" di Convegni e/o di presenze superiori a 30 persone lo ha fatto in forma esplicita**, tra cui:

1. **Corsi per Coordinatori** (Art. 98 e Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008);
2. **Aggiornamento della formazione dei Lavoratori** (Accordo Stato-Regioni 25.7.2012, *Linee interpretative* dell'Accordo 21.12.2012);

entrambi con obbligo di registrazione e verifiche finali degli apprendimenti.

Ricordiamo, infine, che trattasi di **decisioni di straordinaria importanza per la professionalità dei RSPP** e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione, in funzione di:

- a) **diminuzione degli infortuni e delle malattie professionali;**
- b) **ricadute umane e sociali;**
- c) **costi della mancata prevenzione per lo Stato, le Regioni, il SSN e le stesse aziende;**
- d) **precedente condanna dell'Italia con la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee - quinta sezione, nella causa C-49/00 del 15 novembre 2001, relativa alla formazione degli RSPP [«Inadempimento di uno Stato - Incompleta trasposizione della direttiva 89/391/CEE»].**

Alliegando quanto sopra e, **in attesa di cortese risposta**, Vi giungano **i nostri più deferenti ossequi.**

Rino Pavanello

(Segretario naz. Associazione Ambiente e Lavoro)



Allegati

Allegato 1:

Link ai Vs. indirizzi Internet, che pubblicizzano il Convegno in oggetto:

- ⇒ omissis
- ⇒ omissis
- ⇒ omissis

Allegato 2:

- ⇒ **Locandina del Convegno "omissis"**, promosso da omissis e omissis e da altre Associazioni, organizzato a Bergamo il omissis, **che annuncia e pubblicizza i Crediti per RSPP.**

Allegato 3:

- ⇒ **Circolare 32/San/2006 della Regione Lombardia** del 19.12.2006, **punto C).**

Allegato 4:

- ⇒ **Allegato 4: Risposta del Governo alla interrogazione n. 5-06587 (Prof. Michel Martone, Vice Ministro del Ministero del Lavoro).**

Associazione Ambiente e Lavoro Viale Marelli 497 20099 Sesto San Giovanni (Milano)
tel. +39 02 26223120 - fax +39 02 26223130 - e-mail: info@amblav.it - web: www.amblav.it



**SEDE ACCREDITATA DA REGIONE
LOMBARDIA**

**Associazione con personalità
giuridica rilasciata Prefetto Milano**
(Prot. 14.12.863 del 11.09/2008)

ATTIVITA' FORMAZIONE SUPERIORE E CONTINUA ID
6955841 del 23/07/2008 - Prot. E1.2008.0114319
l.r. 19/2007 d.g.r. 6273 del 21/12/2007

CERTIFICATO N. 8139
Settori EA 37 e EA 35

Bergamo, 18/02/2013 prot. n° 00026835/I.1

Ai Presidenti delle Associazioni

U.P.A.G.

A.B.I.A.

COLDIRETTI

CONFAGRICOLTURA

C.I.A.

e.p.c. Dott. Matteo Guerretti
Agronomo – Coordinatore
del Convegno

Oggetto: Crediti formativi

In riferimento alla nota trasmessa dal Dott. Luzzana in data 23/01/13 (vedi allegato 1) al dott. M. Guerretti, Agronomo e Coordinatore del Convegno "Agricoltura Sicura" del 20/02/2013, visto anche l'esposto presentato dall'Associazione Ambiente e Lavoro in data 14/02/2013 prot. N.031/2013 (vedi allegato 2), vi diffidiamo dal rilasciare attestati di frequenza validi per l'acquisizione di Crediti formativi di aggiornamento agli RSPP partecipanti al Convegno, in quanto sicuramente i partecipanti saranno più di trenta e quindi tali certificazioni sarebbero da ritenersi nulle.

Distinti saluti


Il Direttore Generale
(Dr.ssa Mara Azzi)

Ufficio ASL competente: Segreteria Direzione del DPM (Dipartimento di Prevenzione Medico.) *by*

Il Responsabile del Procedimento: dott. Bruno Pesenti Tel. 035/2270597 - Fax 035/2270575 - e-mail: bpesenti@asl.bergamo.it

Il Funzionario Referente: dott. Giorgio Luzzana Tel. 035/2270599 - Fax 035/2270507 - e-mail: gluzzana@asl.bergamo.it *SP*

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bergamo

Via F. Galliccioli, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035385233 - fax 035385294 C.F./P.IVA 02584740167
email: direzione.generale@asl.bergamo.it sito Internet: www.asl.bergamo.it

ESEMPIO

OMISSIS

i dati del soggetto proponente sono stati allegati all'esposto

AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE
COORDINATORI SICUREZZA NEI CANTIERI

15 maggio 2013
TERMINE ULTIMO
obbligo aggiornamento

Pacchetto promozionale
AGGIORNAMENTO 40 h COMPLETO

€ 190
+IVA

LEGGI DETTAGLI

→ CORSO ON LINE: DURATA 20 ORE VALIDITA' 40 ORE ←

Scegli il corso on line: tutte le comodità offerte dall'E-learning
contenuti flessibili, aggiornati e VALIDATI
ti aggiorni quando e dove vuoi

PACCHETTO PROMOZIONALE

I cantieri e la sicurezza

Le responsabilità del Coordinatore

Le novità legislative: DLgs 106/2009, Normativa contrattuale dei Lavoratori

Rischio chimico e amianto

Rischio rumore e rischio vibrazioni meccaniche

Sicurezza nell'uso delle macchine

Rischio incendi

Rischio esplosioni e gestione emergenza

Come lavora il Coordinatore

Gestione delle relazioni e stress lavoro correlato

Formazione informazione e relazioni nel settore delle costruzioni

40 ore di aggiornamento

OMISSIS

i dati del soggetto proponente sono stati allegati all'esposto



Regione Lombardia

Regione Lombardia - Giunta
Sanita
P 19/12/2006 09.40

RI.2006.0054184

Giunta Regionale
Direzione Generale Sanità

Data:

Protocollo:

Ai Direttori Generali

Ai Direttori Sanitari

Ai Direttori del
Dipartimento Prevenzione Medico

Ai Responsabili Servizi PSAL

delle ASL della Regione Lombardia

Circolare n. 32 /SAN 06

OGGETTO: attuazione dell'accordo per la formazione degli addetti e dei responsabili SPP
– DLgs 195/03 (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – numero 37 del 14
febbraio 2006)

Indice

1. Premessa
2. Riconoscimento dei crediti formativi pregressi
 - 2.1 Corsi di formazione inerenti il DLgs 195/03
 - 2.2 Corsi di formazione non inerenti il DLgs 195/03
3. Corsi di aggiornamento di cui all'art. 8 bis, comma 5 del DLgs 626/94
4. Sperimentazione
5. Termine per l'attivazione dei corsi

1. Premessa

In seguito alla emanazione dell'accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 5 ottobre 2006 (Repertorio atti n. 2635 – G.U. n. 285 del 7 dicembre 2006) inerente le linee guida interpretative dell'Accordo per la formazione degli addetti e dei responsabili SPP, introdotto dall'art. 2 del DLgs 195/03, con la presente circolare vengono forniti ulteriori indirizzi utili a regolare omogeneamente in Lombardia le questioni relative al riconoscimento dei crediti formativi pregressi, ai corsi di aggiornamento, alla sperimentazione e al termine per l'attivazione dei corsi.

2. Riconoscimento dei crediti formativi pregressi

In linea con il documento adottato nell'accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 5 ottobre 2006, punto 2.6, secondo capoverso, sono di seguito riportate le condizioni utili al riconoscimento di crediti formativi inerenti la frequenza di precedenti corsi.

2.1 Corsi di formazione inerenti il DLgs 195/03

Sono riconosciuti crediti formativi pregressi per coloro che abbiano frequentato corsi di formazione specifici per RSPP e ASPP nel periodo che intercorre tra la data di pubblicazione del DLgs 195/03 e la data di pubblicazione dell'Accordo, purché erogati da soggetti formatori che possedevano, al momento dell'erogazione, i requisiti richiesti dall'Accordo medesimo.

I crediti formativi per l'esonero dalla frequenza dei Moduli A e B sono distinti in totali o parziali. Il primo caso ricorre qualora sia dimostrato che il corso è stato realizzato in assoluta conformità ai contenuti, alla durata, alle metodologie didattiche e di verifica di apprendimento, ... descritte dall'Accordo; il secondo, qualora sussistano difformità da quanto previsto nel medesimo. In quest'ultima evenienza il credito è assegnato in termini di frequenza del monte ore ed il percorso formativo deve essere integrato con lezioni aggiuntive. In entrambe i casi, ai fini del rilascio dell'attestazione finale secondo il modello previsto dalla circ. r. 27 luglio 2006 , n. 21, i titolari del credito devono sostenere e superare le verifiche finali, secondo le modalità descritte al punto 3 della medesima circolare.

I soggetti formatori sono deputati al riconoscimento dei crediti formativi pregressi, all'eventuale integrazione dei percorsi e alla somministrazione delle verifiche. In particolare, nel caso di riconoscimento di crediti parziali, prima dell'avvio delle lezioni integrative, i soggetti indicati al punto 4.2 dell'Accordo, appartenenti al c.d. terzo blocco, devono inviare all'ASL sul cui territorio il corso viene integrato, la comunicazione descritta al punto 2 della circ. r. 27 luglio 2006, n. 21, adattata con la specifica "□ integrazione Modulo A / B". Altresì, per la stessa evenienza, detta comunicazione è trasmessa dai soggetti formatori elencati al comma 3 dell'art. 2 DLgs 195 e al punto 4.1.1, appartenenti ai c.d. primo e secondo blocco, che volessero rilasciare attestati a firma congiunta con l'ASL, in analogia a quanto previsto al punto 4 della circ. r. 27 luglio 2006 , n. 21.

I corsi effettuati dopo la pubblicazione dell'Accordo devono rispettare quanto in esso previsto.

2.2 Corsi di formazione non inerenti il DLgs 195/03

Sono riconosciuti crediti formativi totali o parziali derivanti dalla frequenza a specifici corsi di formazione. I crediti formativi sono utili unicamente ai fini dell'esonero dalla frequenza del Modulo B. Segnatamente, possono essere assegnati crediti formativi ad personam a coloro che abbiano frequentato corsi regionali di qualificazione professionale a tecnico della sicurezza antecedentemente alla data di pubblicazione del DLgs 195/03, oppure i corsi di formazione di cui all'art. 10 DLgs 494/96, limitatamente al settore ATECO 3, oppure corsi previsti in piani di studio universitari o post-universitari.

I corsi devono risultare da documentazione formale prodotta dal richiedente al soggetto formatore, cui compete:

- l'analisi comparata tra il programma del corso per il quale si richiedono i crediti e il programma previsto dallo stesso soggetto per il Modulo B;

- l'attribuzione dei crediti formativi che, qualora parziali, sono espressi in termini di frequenza del monte ore. Ad esclusione dei crediti derivanti dai corsi di formazione di cui all'art. 10 DLgs 494/96, l'attribuzione è sottoposta ad approvazione da parte della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro relativamente e da parte della Direzione Generale Sanità. All'uopo deve essere compilato il modello in allegato 1;
- l'eventuale integrazione dei percorsi e la somministrazione delle verifiche.

Ai fini del rilascio dell'attestazione finale secondo il modello previsto dalla circ. r. 27 luglio 2006, n. 21, i titolari del credito, totale o parziale, devono sostenere e superare le verifiche finali, secondo le modalità descritte al punto 3 della medesima circolare.

3. Corsi di aggiornamento di cui all'art. 8 bis, comma 5 del DLgs 626/94

La decorrenza del quinquennio di aggiornamento parte dalla data del conseguimento della laurea triennale e/o dalla data di conclusione del modulo B e/o dalla data di conclusione dell'aggiornamento per coloro che possono fruire dell'esonero (tabelle A₄ e A₅, prima riga dell'accordo; punto 2 della presente circolare). Tale data costituisce riferimento per tutti gli aggiornamenti quinquennali successivi.

In coerenza con quanto esplicitato al punto 1.1 dell'accordo della Conferenza permanente del 5 ottobre 2006, per coloro che possono usufruire dell'esonero dalla frequenza dei Moduli A e B sulla base dei crediti professionali e formativi pregressi, il termine per l'attivazione dei corsi è il 14.02.2007. Il Modulo di aggiornamento può essere erogato in un'unica tranche o in tranche annuali; nel qual caso, entro il 14.02.2008, deve essere svolto per almeno il 20% del monte ore complessivo previsto per lo specifico settore e l'intero percorso deve concludersi entro il 14.02.2012.

I soggetti formatori autorizzati ad erogare i corsi di aggiornamento sono i medesimi autorizzati a realizzare i corsi per i moduli A, B e C. In analogia con quanto stabilito per detti moduli, sono requisiti di organizzazione:

- l'individuazione di un responsabile del progetto formativo;
- il numero massimo di partecipanti per ogni corso pari a 30 unità;
- l'impiego di docenti con esperienza formativa biennale;
- il 10% quale massimo di assenze consentite sul monte orario complessivo;
- la tenuta del registro di presenza.

I corsi di aggiornamento, che potranno essere effettuati anche con metodologia di formazione a distanza, dovranno far riferimento:

- al settore produttivo di riferimento;
- alle novità normative eventualmente intervenute in materia;
- alle innovazioni nel campo della prevenzione.

In linea con il documento adottato nell'accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 5 ottobre 2006, punto 3, terzo capoverso, sono stabilite le modalità di documentazione dell'avvenuto aggiornamento.

All'erogazione dei Moduli di aggiornamento da parte dei soggetti formatori indicati al punto 4.2 dell'accordo, c.d. appartenenti al terzo blocco, si applicano i criteri e le modalità previste al punto 2 della circ. r. 27 luglio 2006, n. 21; in particolare il modello di comunicazione è adattato con la specifica "□ Modulo di aggiornamento".

Al termine di ogni tranche, sia essa annuale o unica, è rilasciato il relativo attestato di frequenza a fronte del 90% di frequenza e del superamento di una verifica finale la cui tipologia è nella discrezionalità del soggetto formatore. L'attestato di frequenza deve

contenere gli stessi elementi minimi già previsti per gli attestati di frequenza e profitto di cui al punto 4 della circ. r. 27 luglio 2006, n. 21, con la specifica del/dei gruppo/i ATECO a cui l'aggiornamento è riferito e del relativo monte ore.

Gli attestati di frequenza sono rilasciati dai soggetti formatori.

L'ASL potrà rilasciare attestati di frequenza, a firma congiunta, secondo il modello riportato in allegato 2 ai soggetti formatori che facciano richiesta, ovvero, nel caso dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 2 DLgs 195 e al punto 4.1.1, appartenenti ai c.d. primo e secondo blocco, solo qualora questi abbiano provveduto a dare comunicazione dell'avvio del Modulo secondo le modalità sopra descritte. Il rilascio potrà essere tariffato analogamente a quanto eventualmente già previsto per gli attestati di frequenza e profitto.

È cura dell'utente conservare gli attestati al fine di documentare l'assolvimento degli obblighi di formazione e di aggiornamento.

4. Sperimentazione

In coerenza con quanto esplicitato al punto 2.4.2 del documento adottato nell'accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 5 ottobre 2006, sono di seguito illustrate le modalità ed i criteri utili ad avviare e monitorare la sperimentazione di modelli di formazione integrata per macrosettori ATECO diversi.

È ammessa la sperimentazione di aggregazioni settoriali fra diversi macrosettori con rischi assimilabili tra loro, anche con moduli formativi comuni, nel rispetto della durata, dei contenuti e della specificità dei singoli macrosettori; ovvero, è ammessa la ricerca di un percorso di erogazione di materie propedeutiche comuni a più macrosettori sul quale innestare i percorsi specialistici:

La Regione Lombardia, in una logica di governo, attraverso l'istituzione di un tavolo con le parti sociali, valuta i risultati della sperimentazione delle iniziative che saranno realizzate sul territorio lombardo. A tale scopo tutti i soggetti formatori sottopongono preliminarmente il progetto di formazione integrata al tavolo medesimo, che potrà raccogliere l'eventuale parere espresso dalle ASL. In generale i soggetti formatori consentono la verifica dell'intero percorso formativo al fine di consentirne la valutazione in termini di adeguatezza e congruità, secondo modalità che saranno oggetto di successiva comunicazione.

5. Termine per l'attivazione dei corsi

I corsi devono essere attivati entro il 14.02.2007, ovvero, aderendo all'interpretazione comunemente utilizzata nell'ambito della formazione professionale della DG Istruzione, Formazione e Lavoro, entro tale data devono essere completate tutte le procedure che consentono l'effettivo avvio dell'evento formativo, ed in dettaglio:

- qualora si tratti di progetto mono-edizione, entro il 14.02.2007, deve esserne data comunicazione all'ASL territorialmente competente, utilizzando il modulo di cui al punto 2 della circ. r. 27 luglio 2006, n. 21;
- qualora si tratti di progetto multi-edizione, entro il 14.02.2007, deve essere avviata la prima edizione. La comunicazione all'ASL è effettuata utilizzando il modulo di cui al punto 2 della circ. r. 27 luglio 2006, n. 21 integrato con l'indicazione "avvio corso

multi-edizione" e, per ciascuna delle edizioni successive, la tempistica e il numero di partecipanti eventualmente già iscritti. In occasione di ogni edizione successiva dovrà essere inviata la relativa comunicazione. Qualora le edizioni siano realizzate in sedi diverse, ossia allocate in ambiti territoriali afferenti a distinte ASL, la comunicazione di "avvio corso multi-edizione" deve essere inviata a ciascuna delle ASL territorialmente competente.

Segnalando la disponibilità a fornire i chiarimenti che si renderanno necessari, è gradita l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Sanità
(Dr. Carlo Lucchina)

Il Direttore Generale
Istruzione Formazione e Lavoro
(Dr. Roberto Albonetti)

Referente: Dr.ssa N. Cornaggia – tel 02/67653276

Modello assegnazione crediti formativi

Regione Lombardia
 Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro
 Via Cardano, 10
 20124 Milano

Direzione Generale Sanità
 Via Pola 9/11
 20124 Milano

Oggetto: riconoscimento crediti formativi pregressi – Modulo B
 Discente

Nato a _____ il

 Iscritto _____ al _____ corso

Si richiede

per il discente in oggetto di poter attribuire crediti formativi totali parziali per complessive _____ nr. ore ai fini dell'esonero dalla frequenza del Modulo B, correlate alle seguenti tranche¹ del percorso formativo.

La richiesta è motivata dalla verifica di²


Il sottoscritto _____ legale rappresentante del

_____ dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 che tali crediti sono stati verificati come descritto e che la documentazione è agli atti presso la sede.

Firma

¹ Specificare il tema/materia/parte del percorso Modulo B.

² Specificare la tipologia di verifica effettuata e la documentazione di cui ne è oggetto.



Bergamo - Centro Congressi
 "Nuovo Polo Fieristico" di Via Lunga
 È disponibile ampio parcheggio gratuito

Per informazioni e conferma di partecipazione rivolgersi alla segreteria organizzativa:

Matteo Guerretti

Dottore Agronomo - Coordinatore del convegno
 Tel. 347 7991548 - Fax 0363 40372
 e-mail: guerretti@lagunacons.com

Confagricoltura Bergamo

Referente Lorena Gusmini
 Tel. 035 244480 - Fax 035 211330
 e-mail: l.gusmini@confagricolturabergamo.it

Coldiretti Bergamo

Referente Giuseppe Paro
 Tel. 035 4524011 - Fax 035 4524126
 e-mail: giuseppe.paro@coldiretti.it

A.B.I.A.

Referente Cristian Cisana
 Tel. 035 233553 - Fax 035 215319
 e-mail: cristian@abia.it

UPAG

Referente Giuseppe Ogliari
 Tel. 334 3988365
 e-mail: giuseppeogliari@libero.it

Evento organizzato con il contributo di:



E con il patrocinio di:



Convegno Regionale "AGRICOLTURA SICURA"

**Novità e indicazioni tecniche
 per la sicurezza e la salute
 degli operatori**

Bergamo, 20 febbraio 2013

La partecipazione al convegno consente di acquisire
 3 crediti formativi per gli RSP
 non datori di lavoro (ATECO 1 - Agricoltura) previa iscrizione



Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali
 PSR 2007-2013 Direzione Generale Agricoltura

Programma

PRIMA SESSIONE:

- 8.00** Accoglienza e registrazione dei partecipanti
- 8.40** **INIZIO CONVEGNO**
Saluti delle Autorità e dei rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di settore
- 9.00** **Sicurezza sul lavoro in ambito agricolo, quali novità?** Corso di abilitazione per l'utilizzo dei trattori, iniziative in corso e prospettive future - *E. Ariano, R. Delmastro, V. Laurendi, O. Rota*
- 9.50** **Percorsi di qualità per la formazione alla sicurezza sul lavoro** - *S. Tomelleri*
- 10.10** **INTERVALLO**

SECONDA SESSIONE:

- 10.20** **La direttiva sull'uso sostenibile degli agrofarmaci:** ricadute pratiche sulle aziende agricole in termini di formazione, controllo delle attrezzature e difesa integrata - *G. Arcangeli, B. Cavagna*
- 11.00** **Rispettare l'ambiente, l'operatore e i consumatori nella distribuzione dei prodotti fitosanitari:** irroratrici sicure e controllate - *D. Facchinetti, D. Pessina*
- 11.40** **Le criticità nella sorveglianza sanitaria in agricoltura** - *C. Colosio, G. Mosconi*
- 12.10** **La cultura della sicurezza:** scelta e gestione dei D.P.I. in ambito agricolo - *M. Mochetti*
- 12.40** **Domande finali e chiusura dei lavori**
- A seguire buffet**

Relatori

Giovanni Arcangeli

Sustainable Agriculture Manager, Bayer CropScience

Eugenio Ariano

Referente del Laboratorio Regionale di Approfondimento "Prevenzione in Agricoltura" Regione Lombardia

Beniamino Cavagna

Funzionario Direzione Regionale Agricoltura della Regione Lombardia

Claudio Colosio

Coordinatore del Gruppo di Lavoro Regionale sulla Sorveglianza Sanitaria in Agricoltura

Renato Delmastro

Consiglio Nazionale per le Ricerche - Istituto per le Macchine Agricole e Movimentazione Terra

Davide Facchinetti

Ricercatore presso il D.I.S.A.A. - Università di Milano

Vincenzo Laurendi

Referente della VIII Unità Funzionale del Dipartimento Tecnologie di Sicurezza - INAIL

Massimiliano Mochetti

Business Stewardship Manager, Bayer CropScience

Giovanni Mosconi

U.O. Medicina del Lavoro A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo

Domenico Pessina

Docente di Meccanica Agraria, D.I.S.A.A. - Università di Milano

Stefano Tomelleri

Prof. di Sociologia - Dipartimento di Scienze Umane e Sociali - Università di Bergamo - Direttore Master EPFSSL

Moderatore

Daniela Grancini

Direzione Editoriale Tecniche Nuove S.p.a.

Direzione scientifica

Matteo Guerretti

Dottore Agronomo, Dottore di Ricerca in Genio Rurale

Omar Rota

Coordinatore della Commissione Permanente per la Prevenzione degli Infortuni in Agricoltura ASL BG

Antonino Sicignano

Funzionario Tecnico INAIL Settore Ricerca Certificazione e Verifica